

Ecc.mo Tribunale di Spoleto – Sezione Lavoro.-

**RICORSO di Casillo Giosuè**, nato il 30/3/82 a Scafati, CF CSLGSI82C30I483L, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Rosaria Punzo CF. PNZMRS74H68I073H, ([avvocatopunzo@pec.giuffre.it](mailto:avvocatopunzo@pec.giuffre.it)), con la quale elettivamente domicilia in Nola, Via Fonseca 136 tel/fax 0815122353 (mandato in calce) contro:

il Ministero Istruzione, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale di Perugia, Via degli Uffici, 14,

l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, in persona del Direttore Generale p.t., presso l'Avvocatura distrettuale di Perugia, Via degli Uffici, 14,

l'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, in persona del Direttore Generale p.t., presso l'Avvocatura distrettuale di Perugia, Via degli Uffici, 14,

l'Istituto comprensivo Statale "Beato Simone Fidati" Cascia Loc. Stella Cascia, in persona del Dirigente Scolastico p.t., presso l'Avvocatura distrettuale di Perugia, Via degli Uffici, 14;

**previa disapplicazione e/o annullamento**

- del provvedimento 9/11/2024 prot. n. 8419 del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Statale "Beato Simone Fidati" Cascia, con cui decreta:

a) la rettifica del punteggio dalla graduatoria provinciale permanente del personale ATA 2024 della Provincia di Perugia, per i profili professionali di Collaboratore Scolastico da 14,05 a 11,30, Assistente Amministrativo da 11,25 a 9,00, Assistente Tecnico da 8.75 a 8.00 e Operatore dei servizi Agrari da 10.60 a 9.60;

b) la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato 8444 del 11/11/24;

**per la declaratoria del diritto**

- a vedersi riconosciuti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027 e per cui ha fatto domanda, punti 14,05 per il profilo professionale di collaboratore scolastico, Assistente Amministrativo punti 11,25, Assistente Tecnico punti 8.75 e Operatore dei servizi Agrari punti 10.60;

**FATTO**

1.- Il ricorrente è collaboratore scolastico precario della scuola.

2.- Nell'a.s. 2024/2027, ha presentato istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, assistente tecnico e Operatore dei servizi Agrari) della provincia di Perugia, ai sensi e per gli effetti di cui al DM 89/2024 (relativo al triennio 2024/2027). Ha inoltrato la sua domanda di inclusione all'IC Perugia 15, quale scuola "capofila", ossia la scuola che avrebbe gestito la sua istanza di inserimento ai fini della valutazione titoli e attribuzione di punteggio, e ha poi indicato le ulteriori scuole nelle cui graduatorie chiedeva di essere inserito.

Con la sua istanza 26/6/2024 il ricorrente ha dichiarato tra l'altro di aver prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Scolastico Paritario "Dante Alighieri" di Torre Annunziata dall' 11/3/2023 al 30/6/2023 e dal 13/9/2023 al 28/6/24.

3.- Al termine della pubblicazione delle graduatorie, al ricorrente furono riconosciuti nel profilo di collaboratore scolastico punti 14.05.

In virtù di tale punteggio, il ricorrente è stato convocato per la sottoscrizione di un contratto di supplenza presso l'Istituto comprensivo Statale "Beato Simone Fidati" Cascia Loc. Stella Cascia.

4.- Sennonchè, in sede di verifica dei titoli dichiarati, con il decreto n. 8419 del 9/11/24 il Dirigente Scolastico dell'I.C. Statale "Beato Simone Fidati" Cascia, afferma tra l'altro, che "è stato verificato il versamento dei contributi dell'INPS da cui sono risultate riconosciute solo 13 settimane". Da tale circostanza si fa discendere la adozione di un aberrante provvedimento con cui si ridetermina il punteggio già attribuito al ricorrente nelle predette graduatorie III fascia ATA, sia di collaboratore scolastico che di assistente amministrativo, Assistente tecnico e Operatore dei servizi Agrari, riducendo il primo a 11.30, il secondo 9.00, il terzo a 8.00, il quarto a 9.60.



Con decreto del 9/11/24 n.8419, il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Statale "Beato Simone Fidati" Cascia ha inoltre revocato il contratto 7459 del 15/10/24 sottoscritto con il ricorrente, interrompendo nell'immediatezza il rapporto di lavoro in corso.

5.- E' evidente che la rideterminazione in ribasso del punteggio già attribuitogli, ridetermina anche la posizione che il ricorrente vanta in tutte le graduatorie, collocandolo in posizioni deteriori per le quali non potrà aspirare al conferimento di incarichi di supplenza nè in corso di anno scolastico e né per il prossimo anno scolastico.

6.- Il ricorrente ha interesse a che venga riconosciuto il suo diritto ad avvalersi e vedersi riconosciuto il punteggio cui ha diritto nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, con il computo di tutto il servizio prestato (anche quello reso presso le scuole paritarie, anche ove non risultassero corrisposti i relativi contributi). Si osserva in

### **DIRITTO**

A) Preliminarmente va rilevata la illegittimità del decreto di cui si opera una rideterminazione del punteggio attribuito al Sig. Casillo nelle graduatorie di III fascia dei quattro profili CS, AA, AT e CR, senza una dettagliata motivazione.

La genericità della motivazione resa con il provvedimento di cui si chiede la disapplicazione, e che rende illegittimo e violativo dei principi di rango costituzionale l'intero iter procedurale, non può che condurre all'accoglimento della domanda Casillo atteso che a questo è stato precluso la possibilità di presentare proprie compiute e puntuali controdeduzioni prima ancora della adozione di un provvedimento lesivo.

Infatti, visto che l'Amministrazione non ha esplicitato come sia stata operata la rideterminazione del punteggio attribuito al Sig. Casillo questi non può procedere ad una ricostruzione del punteggio e verificare la correttezza dell'operato del MIUR. Né gli è stato consentito di integrare la documentazione già prodotta, ove fosse stato necessario.

Allo stato, il ricorrente subisce il provvedimento senza conoscere le ragioni poste a fondamento e senza poter produrre le proprie difese.

B) Con il provvedimento di rideterminazione del punteggio si afferma che dall'estratto contributivo risulterebbero riconosciute sole n. 13 settimane.

Tale circostanza avrebbe reso valutabile tale servizio solo per 13 settimane e quindi non utile ai fini della determinazione del punteggio per servizio pregresso maturato dal Sig. Casillo.

A ben vedere però, tale circostanza è del tutto inconferente e irrilevante relativamente alla valutabilità del servizio ai fini della redazione delle graduatorie de quibus. Si osserva che: 1 .-ci sarà stato un errore in quanto dall'estratto contributivo del 27/11/2024 che si allega risulta il servizio prestato dal ricorrente nell'anno scolastico dall'11/3/2023 al 30/6/23 e dal 13/9/2023 al 30/06/24 presso l'Istituto Paritario Dante Alighieri di Torre Annunziata; 2.- ove per assurdo volessi contestare il numero di settimane ai fini della valutabilità del servizio prestato da un precario presso una istituzione scolastica paritaria, la costante giurisprudenza sia lavoristica che amministrativa ha affermato il principio per cui è sufficiente che il lavoratore dimostri di aver effettivamente prestato il servizio di cui intende avvalersi, purchè sia stato prestato in buona fede. Affermato tale principio, diviene irrilevante anche l'eventuale mancata corresponsione dei contributi previdenziali dovuti da parte del datore di lavoro (per tutte: sentenza IV Sezione TAR 5945/2014). Dà prova di tale circostanza, i due contratti di lavoro stipulati con l'istituto paritario Dante Alighieri e n. 4 buste paga (allegati).

Alla luce della documentazione prodotta, non vi è dubbio alcuno che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'Istituto Dante Alighieri si sia instaurato e che, per l'effetto, il Sig. Casillo abbia effettivamente prestato servizio! Questa è la condizione che la tabella di valutazione titoli, allegata al DM 89/2024, pone perché il servizio sia valutabile; tanto che la sia il richiamo alla nomina, al contratto, alla retribuzione preceduti da una "o" disgiuntiva!



Il ricorrente ha prestato il servizio dichiarato e, pertanto, esso va valutato a tutti gli effetti ai fini della terminazione del punteggio che le va riconosciuto.

Per completezza, si richiama la costante giurisprudenza amministrativa per la quale “non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un collaboratore quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali ed assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio” (TAR Catania, Sezione III, sentenza 516/2005).

In tal senso si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, con decisione 2136/2013, con cui ha affermato che “...l’assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare”.

E’ evidente che l’assolvimento dell’onere previdenziale da parte dell’Istituto datore di lavoro, sfugge alla sfera di controllo del lavoratore e nel caso che occupa al controllo del Sig. Casillo che, anzi, non ha mai **avuto ragione di ritenere che l’Istituto Paritario non avesse assolto ai propri oneri contributivi considerando che dall’estratto contributivo risultano versati tutti i contributi.**

È comunque sia, seppure per assurdo si volesse configurare un parziale versamento, e così non è, di tale inadempimento non può certamente ritenersi responsabile il lavoratore e tantomeno può egli essere sanzionato per una condotta illecita ed omissiva tenuta da altri, in suo danno.

L’inadempimento dell’istituto legalmente riconosciuto “... non è di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessaria e sufficiente per l’attribuzione del punteggio” (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001).

Infatti, la ratio propria delle procedure amministrative predisposte dal MIUR intese all’accertamento della effettività dei requisiti e dei servizi dichiarati dagli aspiranti lavoratori ATA o docenti, ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, è quella di verificare che le prestazioni dichiarate nelle autocertificazioni dei partecipanti siano state effettivamente espletate. Detto obiettivo non è raggiungibile subordinando il riconoscimento del servizio all’assolvimento degli obblighi previdenziali da parte dell’istituto scolastico presso cui la prestazione lavorativa è stata svolta. Infatti, l’assolvimento di tali obblighi è fuori dalla sfera di responsabilità del lavoratore (docente o ATA), e non è quindi a questi imputabile.

Ritenere valido un diverso orientamento significa privare ingiustamente il ricorrente del diritto a vedersi riconosciuti i servizi effettivamente prestati, per condotte certamente non sue e ad essa non imputabili; con un evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie de quibus e conseguente impossibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi nel prossimo anno scolastico.

C) Dalla illegittimità erroneità ed ingiustizia del decreto 9/11/24 n. 8419, discende anche la risoluzione del contratto di supplenza in corso con il ricorrente.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, richiamato il ricorso, fissata l’udienza di discussione, l’Ecc.mo Tribunale del Lavoro adito voglia:

**annullare e/o disapplicare** il provvedimento 9/11/2024 prot. n. 8419 del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Statale “Beato Simone Fidati” Cascia, con cui decreta:

a) la rettifica del punteggio dalla graduatoria provinciale permanente del personale ATA 2024 della Provincia di Perugia, per i profili professionali di Collaboratore Scolastico da 14.05 a 11.30, Assistente Amministrativo da 9.00 a 11.25 Assistente Tecnico da 8.75 a 8.00 e Operatore dei servizi Agrari da 10.60 a 9.60;

per l’effetto

b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere incluso nelle graduatoria ATA di III fascia, profili professionali di collaboratore scolastico, assistente amministrativo assistente tecnico e Operatore dei



servizi Agrari, valide per il triennio 2024/2027, con il punteggio valutato pienamente a tutti gli effetti di legge relativo agli anni scolastici dall'11/3/2023 al 30/6/23 e dal 13/9/2023 al 30/06/24 presso l'Istituto Paritario Dante Alighieri di Torre Annunziata;

c) di condannare all'amministrazione competente la immediata rettifica del punteggio illegittimamente rideterminato al ricorrente nelle graduatorie ATA di III fascia, profili professionali di collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico e Operatore dei servizi Agrari, valide per il triennio 2024/2027. Tutto ciò al fine di consentirgli di partecipare alle procedure di assegnazione di supplenze, realizzando dal settembre prossimo, con il punteggio cui ha diritto;

e inoltre

c) annullare e/o disapplicare il provvedimento 9/11/2024 prot. n. 8419 del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Statale "Beato Simone Fidati" di risoluzione del contratto 8444 del 11/11/24; per l'effetto

d) quindi, condannare e/o ordinare le Amministrazioni resistenti alla adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario ed utile al fine della corretta rideterminazione del punteggio da attribuirsi al ricorrente nelle predette graduatorie di terza fascia degli AA, CS, AT e CR;

e) condannare l'amministrazione alla refusione delle spese di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia de quo riguarda rapporti di pubblico impiego, ma il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a 35.240,04 pertanto il giudizio è esente.

\*\*\*\*\*

Si depositano ed offrono in comunicazione: 1.- provvedimento 9/11/2024 prot. n. 8419 del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Statale "Beato Simone Fidati" Cascia; 2.- risoluzione anticipata 11/11/24 prot n. 8444 del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Statale "Beato Simone Fidati" Cascia; 3.- contratto 7459 del 15/10/24 dell'Istituto comprensivo Statale "Beato Simone Fidati" Cascia; 4.- estratto contributivo dell' Inps del 27/11/24; 5.- n. 2 contratti di assunzione presso l'istituto Dante Alighieri di Torre Annunziata; 6.- n.4 buste paga; 7.- domanda di inserimento Casillo 26/6/24; 8.- scheda di valutazione titoli 18/12/24; 9.- certificato centro per l'impiego 27/11/2024; 10.- dichiarazione Casillo con carta d'identità.-

Avv. Maria Rosaria Punzo

